ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO

Art. 25

Agli operai ed apprendisti delle aziende industriali ed artigiane e dello spettacolo dei comuni di Ancona, Falconara Marittima, Montemarciano, sospesi o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza del terremoto che ha colpito la zona, e' corrisposta, con decorrenza 25 gennaio 1972 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, una indennita', non cumulabile con l'integrazione salariale, pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato compreso tra le 0 ore ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, ma comunque non oltre le 44 ore settimanali. Agli impiegati delle aziende industriali ed artigianee dello spettacolo dei comuni di cui al comma precedente, e' corrisposta, per lo stesso periodo, un'indennita' ragguagliabile a giornata, pari all'80% della retribuzione mensile spettante al momento della sospensione e comunque non eccedente le 200 mila lire mensili. Dalle provvidenze di cui al presente comma sono esclusi i dirigenti. Al pagamento dell'indennita' ai dipendenti da aziende industriali ed artigianee dello spettacolo provvede la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria con gli stanziamenti di cui all'art. 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. Le domande intese a conseguire le prestazioni dovranno essere presentate dalle aziende alla Cassa predetta entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ovvero entro quindici giorni dalla data delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro che siano posteriori alla data anzidetta.

Versione in vigore dal 7 dicembre 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552
Titolo	III — Interventi per il restauro del patrimonio archeologico, storico e artistico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle/art-25/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it